

Nota all'art. 7 come modificato dalla L. 123/07

La Legge 123/2007 ha apportato alcune modifiche all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994 che regola i rapporti con le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi nel caso di affidamento di attività da svolgersi presso le nostre sedi o comunque facenti parte del nostro ciclo produttivo (vedi circolare prot. 018154 del 28/09/07 pubblicata nel sito <http://www.ac.infn.it/sicurezza/circolari.htm>).

Il D.Lgs. 626/94 all'art.7 pone a carico dell'INFN alcuni obblighi tra i quali:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati;
- la comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
- la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

La normativa inoltre sottolinea che il committente (INFN) risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL (art.7 co. 3-bis) e che nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (art.7 co. 3-ter).

La procedura di seguito descritta si prefigge l'obiettivo di fornire, in ambito INFN, indicazioni alle figure professionali che curano la

gestione delle attività affidate in appalto a ditte esterne o lavoratori autonomi.

Rappresenta pertanto uno strumento utile:

- ai RUP- responsabili unici del procedimento nominati dai Direttori ai sensi dell' art. 10 D.Lgs. n.163/2006
 - ai i responsabili amministrativi
 - ai RSPP-responsabili del servizio prevenzione e protezione
- oltre che per gli stessi Direttori e coloro che richiedono l'emissione di un ordine (responsabili di servizi, esperimenti etc.).

Al fine di dare applicazione a quanto sopra esposto, ogniqualvolta dobbiate far eseguire una attività in contratto di appalto o d'opera che prevede la presenza di personale dell'impresa appaltatrice o la presenza di un lavoratore autonomo all'interno delle nostre sedi, nonché ogniqualvolta commissioniate un lavoro da realizzarsi per nostro conto su attrezzature o materiali di nostra proprietà, in mancanza di più specifici approfondimenti a livello di Struttura, si farà riferimento alla procedura così descritta:

- all'atto della richiesta di offerta, inviare all'impresa o al lavoratore autonomo un fascicolo contenente la **Valutazione dei rischi**, le misure predisposte per eliminare le **interferenze** e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, come indicativamente riportato in allegato 1. Ovviamente quanto riportato all'all.1 potrà essere sufficiente in alcuni casi ma altre volte dovrà essere integrato da una valutazione dei rischi più accurata e da particolari misure adottate per eliminare le interferenze da concordare preventivamente con l'impresa o con il lavoratore autonomo nelle fasi utili del procedimento (richiesta offerta, presentazione offerta, emanazione ordine e comunque non oltre l' inizio dei lavori). Il fascicolo sarà controfirmato dall'impresa o dal lavoratore autonomo in particolare ogniqualvolta la valutazione dei rischi abbia evidenziato la sussistenza di interferenze tra più ditte e/o lavoratori autonomi (in appalto e/o subappalto) ovvero di interferenze con l'attività di personale dell'Istituto;
- all'atto del ricevimento dell'offerta, farsi restituire, dalle ditte invitate, la dichiarazione in allegato 2 debitamente firmata, già

trasmessa al momento della richiesta d'offerta insieme al Fascicolo (*l'allegato 2 contiene anche la dichiarazione sostitutiva del DURC, questo evita di chiedere due dichiarazioni e si raccorda con le procedure amministrative in uso*);

- richiedere successivamente la sottoscrizione di un verbale di sopralluogo alle aree interessate alle attività oggetto dell'appalto (allegato 3) in particolare ogniqualvolta la valutazione dei rischi abbia evidenziato la sussistenza di interferenze tra più ditte e/o lavoratori autonomi (in appalto e/o subappalto) ovvero di interferenze con l'attività di personale dell'Istituto.

Nel caso di affidamento di attività di modesta entità, che non prevedono interferenze tra più ditte e/o lavoratori autonomi (in appalto e/o subappalto) ovvero interferenze con attività di personale INFN, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali e al contempo di garantire il rispetto delle norme di cui alla L. 123/07, sarà possibile inviare gli allegati in unica soluzione; in questo caso, sarà mantenuto un Elenco aggiornato dei destinatari.

Si coglie inoltre l'occasione per richiamare alcune norme utili ad una corretta gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi:

1- Rispetto dell'autonomia gestionale e non ingerenza

Ai fini del rispetto dell'autonomia gestionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ed allo scopo di evitare l'indebita assunzione di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, è importante specificare, al momento della stipula del contratto, le attività da svolgere nell'ambito dell'appalto in modo da evitare di interferire con il personale dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori. In particolare è opportuno evitare di impartire ordini o direttive al personale dipendente da altri, nonché esercitare alcuna influenza sullo svolgimento dell'altrui attività lavorativa, in merito alle varie fasi lavorative o alle operazioni da compiersi, neppure per richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica. In quest'ultimo caso, eventuali irregolarità dovranno essere segnalate direttamente al referente dell'impresa appaltatrice e solo nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere la incolumità

delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovrà all'istante bloccare i lavori o fare interrompere l'azione pericolosa.

Si fa riferimento alle procedure specifiche (lettere di richiamo) in uso nelle Strutture dell'INFN.

2- Divieto di utilizzare attrezzature di proprietà INFN

In generale è opportuno non concedere in uso utensili, attrezzature o apparecchiature di proprietà dell'INFN. Se ciò si rendesse necessario, andrà formalizzata la consegna delle attrezzature, accertandosi che l'utente abbia le capacità necessarie all'utilizzo, dichiarati di averne accertato le buone condizioni e di utilizzarlo in conformità a normative e disposizioni. Ogni responsabilità derivante da un uso scorretto deve essere a carico dell'utilizzatore.

Si fa parimenti riferimento a procedure specifiche (contratto di comodato) in uso.